

APPROFONDIMENTO CIVILE

Societario - Cass. Sent. n. 4615/25: gli obblighi tributari dei soci cessati nella società in accomandita semplice

Data pubblicazione: 24/02/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

La **sentenza della Corte di Cassazione n. 4615/2025** si occupa di una questione rilevante per le società in accomandita semplice (S.a.s.), ossia gli effetti della scadenza del termine di durata previsto nello statuto sulla posizione fiscale dei soci.

Principio espresso dalla Cassazione

La Corte ha chiarito che la **mera scadenza del termine statutario** non determina automaticamente la **cessazione** della società. Di conseguenza, il socio - anche se cessato - può essere ancora chiamato a rispondere degli obblighi tributari della società fino a quando non venga formalmente sciolta e liquidata.

Effetti sulla responsabilità tributaria dei soci

La decisione è **particolarmente significativa per i soci accomandatari**, che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, ma ha conseguenze **anche per gli accomandanti**, che pur avendo responsabilità limitata, potrebbero essere coinvolti in determinati casi.

Secondo la **Cassazione**, l'effettiva cessazione della società avviene solo con il completamento della fase di liquidazione, che richiede atti formali, come:

- La **delibera** di scioglimento della società
- La **nomina** di un liquidatore

- La **chiusura** della liquidazione e la cancellazione dal **Registro delle Imprese**

Implicazioni pratiche

Questa sentenza conferma un **orientamento restrittivo** in materia di responsabilità fiscale dei soci, ribadendo che non è sufficiente il decorso del termine statutario per liberarsi dagli obblighi tributari.

Ne deriva che:

- 1. I soci devono verificare** lo stato formale della società prima di ritenersi esonerati da eventuali obblighi.
- 2. È necessario seguire la procedura di scioglimento e liquidazione** per evitare di restare esposti a possibili accertamenti fiscali.
- 3. Gli enti impositori (come l’Agenzia delle Entrate)** possono continuare a rivalersi sui soci fino alla completa estinzione della società.

Questo perché il tema del **debito tributario** del socio nelle società in **accomandita semplice (S.a.s.)** è particolarmente delicato, in quanto coinvolge sia il regime di responsabilità dei soci sia il principio della soggettività passiva d’imposta della società.

1. La responsabilità tributaria dei soci in una S.a.s.

Nella S.a.s., **la responsabilità dei soci** varia a seconda della loro qualifica:

- **Soci accomandatari** → hanno responsabilità illimitata e solidale per i debiti sociali, inclusi quelli tributari. Ciò significa che, in caso di debiti fiscali della società, l’Agenzia delle Entrate può agire direttamente sul loro patrimonio personale.
- **Soci accomandanti** → rispondono solo nei limiti della quota conferita, salvo abbiano violato il divieto di ingerenza nella gestione della società, situazione che potrebbe esporli a una responsabilità maggiore.

2. Il debito tributario dopo la scadenza del termine statutario

La **sentenza n. 4615 della Cassazione** chiarisce che la scadenza del termine statutario non implica automaticamente la cessazione della società, il che ha effetti diretti sulla responsabilità tributaria dei soci.

Se **la società** continua a operare, anche solo per finalità liquidatorie, essa resta soggetto passivo d’imposta, con l’obbligo di adempiere ai doveri fiscali (dichiarazioni, versamenti, contabilità). Pertanto:

- I **soci accomandatari** rimangono obbligati per le imposte dovute dalla società sino alla sua effettiva estinzione.
- **L'Agenzia delle Entrate** può procedere nei confronti dei soci per il pagamento di tributi non assolti dalla società, soprattutto se questa risulta insolvente.
- Anche i **soci usciti** prima dello scioglimento formale della società possono essere coinvolti nei debiti fiscali maturati nel periodo in cui erano soci, **in base all'art. 2290 c.c.** (che prevede la responsabilità dei soci uscenti per le obbligazioni sorte anteriormente alla loro uscita).

3. La **cessazione** della responsabilità tributaria del socio

Perché un socio possa considerarsi libero da ogni obbligo tributario legato alla società, è necessario che:

- **La società sia formalmente** sciolta e cancellata dal **Registro delle Imprese**.
- Eventuali **accertamenti fiscali** siano stati definiti e liquidati.
- Non vi siano **controlli successivi dell'Agenzia delle Entrate** che potrebbero far emergere nuove imposte dovute relative a periodi d'imposta precedenti la chiusura della società.

In sostanza, **la cessazione della responsabilità tributaria del socio** non è automatica, ma dipende dalla regolare estinzione della società e dalla chiusura di tutte le pendenze fiscali.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno